

W

ne che la rata annuale posticipata di ammortamento sia calcolata al tasso dell'8.60% corrispondente al reddito effettivo (8.57) che l'Istituto ricava in base alle modalità di ammortamento previste nel contratto stipulato, arrotondato per eccesso.

Tale concessione, mentre non avrebbe alcun pregiudizio all'IGA, non costituirebbe, in sostanza, neanche un aggravio di oneri per il mutuatario, il quale continuerebbe a godere, in definitiva, delle condizioni vigenti al momento della stipulazione del contratto, condizioni più favorevoli di quelle attualmente praticate dall'IGA (tasso 8.25% - rata bimestrale non scontata - reddito effettivo, per durata 15 anni, 9.17%).

A meno che il Consiglio non ritenga di accogliere interamente la domanda del mutuatario, nel senso di stabilire l'ammortamento in rate annuali posticipate, fermo restando il tasso contrattuale dell'8%, cui si ridurrebbe il reddito effettivo dell'investimento.

Il Consiglio, su conforme parere fa